

- 5) Se l'interpretazione del diritto primario e/o derivato dell'Unione osti a una misura nazionale che subordina il diritto al pagamento (suppletivo) o al risarcimento al suo tempestivo esercizio da parte dei funzionari.

(¹) Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU L 303, pag. 16).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Supreme Court of the United Kingdom (Regno Unito) l'8 novembre 2012 — Jessy Saint Prix/Secretary of State for Work and Pensions

(Causa C-507/12)

(2013/C 26/59)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

Supreme Court of the United Kingdom

Parti

Ricorrente: Jessy Saint Prix

Convenuto: Secretary of State for Work and Pensions

Questioni pregiudiziali

- 1) Se il diritto di soggiorno conferito a un «lavoratore» dall'articolo 7 della direttiva sulla cittadinanza (¹) debba essere interpretato nel senso che si applica soltanto alle persone che i) si trovano in un rapporto di lavoro esistente, ii) sono (quantomeno in alcune circostanze) alla ricerca di un'occupazione, o iii) rientrano nell'ambito di applicazione dei casi previsti dall'articolo 7, paragrafo 3, oppure se detto articolo debba essere interpretato nel senso che non osta a riconoscere tale diritto ad altre persone che conservano la qualità di «lavoratori» a tal fine.
- 2) i) Se, in quest'ultimo caso, esso si applichi ad una donna che abbia abbandonato l'attività lavorativa o interrotto la ricerca di un'occupazione ragionevolmente, a causa delle limitazioni fisiche collegate alle ultime fasi della gravidanza (e al periodo successivo al parto).
- ii) In caso affermativo, se essa abbia diritto a beneficiare della definizione, secondo il diritto nazionale, del momento in cui tale scelta è ragionevole.

(¹) Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 158, pag. 77).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Central Administrativo Norte (Portogallo) il 12 novembre 2012 — Joaquim Fernando Macedo Maia e altri/Fundo de Garantia Salarial, IP

(Causa C-511/12)

(2013/C 26/60)

Lingua processuale: il portoghese

Giudice del rinvio

Tribunal Central Administrativo Norte

Parti

Ricorrenti: Joaquim Fernando Macedo Maia, António Pereira Teixeira, António Joaquim Moreira David, Joaquim Albino Moreira David

Convenuto: Fundo de Garantia Salarial, IP

Questione pregiudiziale

Se il diritto dell'Unione, nell'ambito concreto della garanzia del pagamento dei crediti di lavoro in caso di insolvenza del datore di lavoro, in particolare gli articoli 4 e 10 della direttiva 80/987/CEE (¹), debba essere interpretato nel senso che esso osta ad una disposizione del diritto nazionale che garantisce unicamente i crediti scaduti nel corso dei sei mesi precedenti l'esercizio dell'azione diretta a far dichiarare l'insolvenza del datore di lavoro anche quando i lavoratori hanno agito contro quest'ultimo dinanzi al Tribunal do Trabalho (Tribunale del lavoro), al fine di ottenere la determinazione giudiziale dell'importo dovuto e la sua riscossione coattiva.

(¹) Direttiva 80/987/CEE del Consiglio, del 20 ottobre 1980, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro (GU L 283, pag. 23).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Francia) il 13 novembre 2012 — Octapharma France/Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM), Ministère des affaires sociales et de la santé

(Causa C-512/12)

(2013/C 26/61)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Conseil d'État

Parti

Ricorrente: Octapharma France

Resistenti: Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM), Ministère des affaires sociales et de la santé

Questioni pregiudiziali

- 1) Se al plasma destinato alla trasfusione, preparato a partire da sangue intero, nella cui produzione interviene un processo industriale, possano essere applicate contemporaneamente le disposizioni della direttiva del 6 novembre 2001 ⁽¹⁾ [come modificata dalla direttiva del 31 marzo 2004 ⁽²⁾] e della direttiva del 27 gennaio 2003 ⁽³⁾, per quanto riguarda non solo la sua raccolta e il suo controllo, ma anche la lavorazione, la conservazione e la distribuzione dello stesso; se, a tal fine, la norma posta all'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva del 6 novembre 2001 possa essere interpretata nel senso che porta ad applicare la sola normativa comunitaria sui medicinali a un prodotto rientrante contemporaneamente nell'ambito di applicazione di un'altra normativa comunitaria unicamente nel caso in cui quest'ultima sia meno rigorosa di quella sui medicinali.
- 2) Se le disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva del 27 gennaio 2003 debbano essere interpretate, eventualmente alla luce dell'articolo 168 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nel senso che consentono il mantenimento in vigore o l'introduzione di disposizioni nazionali che, in quanto assoggetterebbero il plasma, nella cui produzione interviene un processo industriale, a un regime più rigoroso di quello al quale sono assoggettati i medicinali, giustificherebbero la disapplicazione, in tutto o in parte, delle disposizioni della direttiva del 6 novembre 2001, in particolare di quelle che subordinano la commercializzazione dei medicinali alla sola condizione del previo ottenimento di un'autorizzazione di immissione sul mercato, e, in caso di risposta affermativa, a quali condizioni e in quale misura.

-
- ⁽¹⁾ Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU L 311, pag. 67).
- ⁽²⁾ Direttiva 2004/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che modifica la direttiva 2001/83/CE recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU L 136 pag. 34).
- ⁽³⁾ Direttiva 2002/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti e che modifica la direttiva 2001/83/CE (GU L 33, pag. 30).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Lituania) il 14 novembre 2012 — 4finance UAB/Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

(Causa C-515/12)

(2013/C 26/62)

Lingua processuale: il lituano

Giudice del rinvio

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

Parti

Ricorrente: 4finance UAB

Convenuti: Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

Questioni pregiudiziali

- 1) Se il punto 14 dell'allegato I della direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, debba essere interpretato nel senso che il fatto di avviare, gestire o promuovere un sistema di promozione a carattere piramidale è considerato una pratica commerciale in ogni caso ingannevole unicamente quando il consumatore è tenuto a versare un contributo per ricevere un corrispettivo principalmente per aver fatto entrare altri consumatori nel sistema piuttosto che per la vendita o il consumo di prodotti.
- 2) Qualora sia necessario che il consumatore fornisca un contributo in cambio del diritto di ricevere un corrispettivo, se l'entità del contributo versato dal consumatore in cambio della possibilità di ricevere un corrispettivo principalmente per aver fatto entrare altri consumatori nel sistema piuttosto che per la vendita o il consumo di prodotti abbia un'incidenza sulla qualificazione del sistema di promozione a carattere piramidale come pratica commerciale ingannevole ai sensi del punto 14 dell'allegato I della direttiva. Se le quote di un importo puramente simbolico versate da consumatori per consentire l'identificazione di questi ultimi possano essere considerate come un contributo fornito in cambio della possibilità di ricevere un corrispettivo ai sensi del punto 14 dell'allegato I della direttiva.
- 3) Se si debba interpretare il punto 14 dell'allegato I della direttiva nel senso che, perché un sistema di promozione a carattere piramidale sia considerato come pratica commerciale ingannevole, conta solo che il corrispettivo sia versato al consumatore già registrato principalmente per aver fatto entrare altri consumatori nel sistema piuttosto che per la vendita o il consumo di prodotti o se rivesta importanza anche in quale misura il corrispettivo versato ai partecipanti al sistema per aver fatto entrare nuovi consumatori è finanziato dai contributi dei nuovi membri. Se, in questo caso, il corrispettivo pagato ai partecipanti al sistema di promozione a carattere piramidale già registrati debba essere, interamente o per la maggior parte, finanziato dai contributi dei nuovi membri entrati nel sistema.

⁽¹⁾ GU L 149, pag. 22.